

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 settembre 2010, n. 2072

Decreto 25 marzo 1998, n. 142 - Reg. recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 8 della L. 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento. Approvazione schema di convenzione di tirocinio di formazione ed orientamento. Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale e II Facoltà di Giurisprudenza Taranto dell'Università degli Studi di Bari.

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, dr. Dario Stefano, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Amministrazione e AAGG, confermata dalla Dirigente del medesimo Ufficio e dal Direttore dell'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale, riferisce quanto segue:

Il Decreto 25 marzo 1998, n. 142 emana il regolamento recante le norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento.

La legge del 24 giugno 1997, n. 196 reca le disposizioni in materia di promozione dell'occupazione e in particolare l'art. 18 di predetta legge contiene disposizioni in materia di tirocini formativi e di orientamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1998, n. 400.

L'articolo 1 del suddetto regolamento inerente le finalità, al punto 2 prevede che i rapporti che intrattengono i datori di lavoro privati e pubblici con i soggetti da essi ospitati, al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito di processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, non costituiscono rapporti di lavoro.

L'articolo 1 del suddetto regolamento al punto 3 prevede, per le aziende con più di venti dipendenti a tempo indeterminato, che i datori di lavoro possono ospitare i tirocinanti in relazione dell'attività dell'azienda nel limite massimo del dieci per cento dei dipendenti contemporaneamente.

L'articolo 2 del suddetto regolamento riguardante le modalità di attivazione prevede la possibi-

lità di promozione da parte di Università e istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici.

L'articolo 3 del suddetto regolamento riguardante le garanzie assicurative, al punto 1, prevede che i soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonché presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi.

L'articolo 4 del suddetto regolamento riguardante il tutorato e modalità esecutive, al punto 1 prevede che i soggetti promotori garantiscono la presenza di un tutore come responsabile didattico organizzativo delle attività, mentre i soggetti che ospitano i tirocinanti indicano il responsabile aziendale dell'inserimento dei tirocinanti.

L'articolo 4 del suddetto regolamento al punto 2, prevede che i tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i datori di lavoro pubblici e privati e che alla convenzione, che può riguardare più tirocini, deve essere allegato un progetto formativo e di orientamento per ciascun tirocinio.

L'articolo 5 del suddetto regolamento riguardante le convenzioni al punto 1, prevede che i soggetti promotori sono tenuti a trasmettere copia della convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento alla Regione, alla struttura territoriale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competente per territorio in materia di ispezione nonché alle rappresentanze sindacali.

L'articolo 7 del suddetto regolamento inerente la durata di tirocini formativi e di orientamento prevede per gli studenti universitari, compresi coloro che frequentano corsi di diploma universitario, dottorati di ricerca e scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione, una durata massima non superiore a dodici mesi.

L'Università degli Studi di Bari - II Facoltà di Giurisprudenza Taranto ha presentato alla Regione Puglia, con nota del 03/08/2010, la proposta di stipula di una convenzione per lo svolgimento dell'attività di tirocinio di formazione e orientamento da parte degli studenti della Facoltà di Giurisprudenza, acquisita agli atti dell'Area con prot. n. AOO_001 04/08/2010- 00660.

Il Direttore dell'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale con nota prot. AOO_001 06/08/2010-0681, ha comunicato alla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Bari la disponibilità ad accogliere presso le strutture regionali dell'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale un numero massimo di tre per ogni anno di tirocinanti ai fini dello svolgimento dell'attività di formazione ed orientamento.

Per quanto sopra riportato, si propone di approvare lo schema di convenzione allegato alla presente deliberazione e che forma parte integrante e sostanziale della stessa (allegato A, composto da n. 4 facciate), da stipulare tra la Regione Puglia, Area Politiche per lo Sviluppo Rurale e l'Università degli Studi di Bari - II Facoltà di Giurisprudenza Taranto.

Copertura Finanziaria ai sensi della Legge Regionale n. 28/2001 e s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, in quanto rientrante nelle tipologie previste dall'art. 4 - comma 4 - lettera k) della legge regionale n. 7/97.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari;

Vista le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O., dal Dirigente dell'Ufficio e dal Direttore dell'Area;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
- di approvare lo schema di convenzione, allegato alla presente Deliberazione (allegato A, composto da n. 4 facciate) della quale forma parte integrante e sostanziale;
- di incaricare il Direttore dell'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale alla sottoscrizione della convenzione medesima;
- di incaricare il Dirigente dell'Ufficio Amministrazione e Affari Generali di notificare copia del presente atto al Servizio Affari Generali, Ufficio Rogante, per gli adempimenti di competenza;
- di incaricare il Segretariato Generale della Giunta di inviare copia del presente atto agli Uffici del Bollettino per la sua pubblicazione nel B.U.R.P., ai sensi dell'art. 6, lettera e), L.R. n. 13/1994.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Avv. Loredana Capone

CONVENZIONE DI TIROCINIO
DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO
(AI SENSI DELL'ART. 4,V° co, D.M. 25/3/1998, N. 142)

TRA

la II Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, con sede in Taranto, codice fiscale 80002170720 d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentata dal Preside prof. Antonio Felice Uricchio nato a Bitonto il 10/07/1961

E

la Regione Puglia con sede legale in Bari, codice fiscale 80017210727 d'ora in poi denominato "soggetto ospitante" rappresentata dal Direttore di Area Giuseppe Mauro Ferro, nato a Lecce il 04 aprile 1953

Premesso

- Che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art.18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n.196 possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962 n.1859, come modificata dalla legge 20 gennaio 1999, n. 9;
- Che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 385 del 31 marzo 2005 è stato approvato l'accordo di programma quadro "Azioni per lo sviluppo del sistema

universitario pugliese" fra la Regione Puglia e le Università degli Studi di Bari, di Lecce, di Foggia, il Politecnico di Bari e la LUM Jean Monnet;

Si conviene quanto segue

Art. 1

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e dell'art. 2 del D.M. 25 marzo 1998, n. 142, attuativo della succitata legge, l'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale della Regione Puglia si impegna ad accogliere presso le proprie strutture fino a n. 10 soggetti per anno in tirocinio di formazione e orientamento su proposta della II Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Bari.

Art. 2

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1 lettera d) della legge 196 del 1997, non costituisce rapporto di lavoro.

2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile del soggetto ospitante.

3. Per ciascun tirocinante inserito presso il soggetto ospitante in base alla presente Convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi del tutore e del responsabile del soggetto ospitante;

- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenze presso il soggetto ospitante;
- le strutture (sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile.

Art. 3

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento, il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Art. 4

1. Il soggetto promotore assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.

2. Il soggetto promotore si impegna ai sensi dell'art. 5 D.M. 142/98 a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento.

Art. 5

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e per quanto di ragione espressamente acconsentire, che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per i fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono. Titolari dei dati personali per quanto concerne il presente articolo, sono rispettivamente l'Ente e l'Università. Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall'art. 13 della legge 675 del 31.12.1996.

Art. 6

Le attività di tirocinio di formazione e di orientamento oggetto della presente convenzione avranno la durata di 12 mesi, con decorrenza dalla data stipula della presente convenzione ed è rinnovabile, a richiesta delle parti.

Bari,

Per la Regione Puglia

Area Politiche per
lo Sviluppo Rurale

Il Direttore di Area

Dott. Giuseppe Mauro Ferro

**Per l'Università degli
Studi di Bari**

Il Preside della II Facoltà
di Giurisprudenza

Prof. Antonio Felice Uricchio

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 settembre 2010, n. 2074

Variazione compensativa ai sensi dell'art. 42, comma 2 della L.R. n. 28 del 16/11/2001 e dell'art. 11, comma 2 della L.R. n. 35 del 31/12/2009.

L'Assessore al Mediterraneo, Cultura e Turismo Prof. Silvia Godelli, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio competente, confermata dal Dirigente del Servizio Attività Culturali, riferisce quanto segue.

Con Legge Regionale del 2 agosto 2010, n. 9 "Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010" sono state introdotte variazioni alle poste previsionali in termini di competenza e cassa per effetto dell'utilizzazione dell'avanzo e delle operazioni di assestamento.

Nell'allegato B/4 e allegato B/8 della citata legge, tra le maggiori spese di competenza e cassa, per mero errore materiale, è stata imputata la somma di euro 500.000,00 al capitolo 813010 della U.P.B. 04.01.01 anziché al capitolo 813090 della stessa U.P.B.

Pertanto è necessario procedere ad una variazione compensativa, ai sensi dell'art. 42, comma 2 L.R. n. 28/01 e art. 11 comma 2 L.R. n. 35/09, come di seguito riportata:

- U.P.B. 04.01.01 - Capitolo 813010 "Contributo ordinario annuale per l'adesione alla Fondazione Ente Lirico Sinfonico - Art. 18 L.R. 19/2003"
- euro 500.000,00
- U.P.B. 04.01.01 - Capitolo 813090 "Quota annuale per le attività artistiche della Fondazione Lirico Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari"
+ euro 500.000,00

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n.28/01 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI - U.B.P. 04.01.01

Effettuare ai sensi della L.R. n. 28/01, art. 42 comma 2 e L.R. n. 35/09, art. 11 comma 2 la seguente variazione compensativa:

- Capitolo 813010 "Contributo ordinario annuale per l'adesione alla Fondazione Ente Lirico Sinfonico - Art. 18 L.R. 19/2003" - euro 500.000,00

- Capitolo 813090 "Quota annuale per le attività artistiche della Fondazione Lirico Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari" + euro 500.000,00

L'Assessore al Mediterraneo, relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale che rientra nelle competenze della Giunta Regionale ai sensi dell'art.4 comma 4°, lettera k, della L.R. n.7/97.

LA GIUNTA REGIONALE

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore al Mediterraneo Prof. Silvia Godelli;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Attività Culturali, dal Dirigente dell'Ufficio Spettacolo dal Vivo e dalla titolare dell'A.P. Spettacolo;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- **di approvare**, ai sensi della L.R. n. 28/2001 art. 42 comma 2 e L.R. n. 35 art.11 comma 2, la seguente variazione compensativa:
 - U.P.B. 04.01.01 - Capitolo 813010 "Contributo ordinario annuale per l'adesione alla Fondazione Ente Lirico Sinfonico - Art. 18 L.R. 19/2003" - euro 500.000,00
 - U.P.B. 04.01.01 - Capitolo 813090 "Quota annuale per le attività artistiche della Fondazione Lirico Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari" + euro 500.000,00
- **di trasmettere** copia del presente atto al Consiglio regionale ai sensi dell'art. 42 comma 2 della L.R. n. 28/2001 e dell'art. 11 comma 2 della L.R. n. 35/09;
- **di pubblicare** il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7 della L.R. n. 28/01.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Avv. Loredana Capone